



NEWS

# Euroconference

**Edizione di mercoledì 15 Gennaio 2025**

## **PATRIMONIO E TRUST**

**Intestazione fiduciaria di beni immobili**

di **Angelo Ginex**

## **CASI OPERATIVI**

**Mancato versamento Iva e nuovo regime sanzionatorio**

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

## **GUIDA AGLI ADEMPIMENTI**

**Le operazioni straordinarie relative alle società esercenti attività professionali**

di **Laura Mazzola**

## **LA LENTE SULLA RIFORMA**

**Tax Control Framework: requisiti dei professionisti abilitati alla certificazione**

di **Angelo Ginex**

## **BILANCIO**

**Ancora novità per gli investimenti in start up e pmi innovative**

di **Luigi Scappini**

## **OPERAZIONI STRAORDINARIE**

**Il conferimento a realizzo controllato apre "timidamente" ai familiari**

di **Ennio Vial**

## ***Intestazione fiduciaria di beni immobili***

di **Angelo Ginex**

Circolari e Riviste

**CONSULENZA  
IMMOBILIARE**

**IN OFFERTA PER TE € 136,50 + IVA 4%** anziché € 210 + IVA 4%  
Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta  
Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.  
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

**-35%**

Abbonati ora

### **Intestazione fiduciaria nell'ordinamento italiano**

Nei sistemi di *civil law* si distingue tradizionalmente tra fiducia romanistica e fiducia germanistica. La fiducia in senso romanistico è caratterizzata dal fatto che il fiduciario acquista a tutti gli effetti la *"titolarità sostanziale"* del bene o diritto e, contemporaneamente, si obbliga nei confronti del proprio *dante causa* a un determinato comportamento. Nel caso della fiducia in senso germanistico, invece, il fiduciario è investito di un potere giuridico di disposizione, illimitato ma risolutivamente condizionato, sulla base di una *"legittimazione formale"*.

Nell'ordinamento italiano, quando si parla di intestazione fiduciaria, si fa riferimento alle figure di negozio fiduciario, società fiduciaria e mandato fiduciario. Mancando una specifica regolamentazione, il negozio fiduciario<sup>[1]</sup> è inteso come l'accordo attraverso il quale: *"... si ha l'attribuzione ad un soggetto (il fiduciario) di un diritto limitato dalla cura degli interessi di un'altra persona (il fiduciante o terzo beneficiario) ..."*.

Più specificamente, il negozio fiduciario<sup>[2]</sup> è definito come: *"l'accordo tra due soggetti, con cui il fiduciante traferisce, o costituisce, in capo al fiduciario una situazione giuridica soggettiva per il conseguimento di uno scopo pratico ulteriore. Il fiduciario, per la realizzazione di tale obbiettivo, assume l'obbligo di utilizzare nei tempi e nei modi convenuti la situazione soggettiva, in funzione strumentale, avendo un comportamento coerente e congruo"*.

Circa la qualificazione giuridica del negozio fiduciario è stato precisato che<sup>[3]</sup>: *"il negozio fiduciario, anche se può assumere diverse e complesse configurazioni pratiche, integra una fattispecie unitaria permeata dalla causa fiduciae, che ne fa un negozio causale unico ed inscindibile, diretto verso un determinato scopo unitario; negozio unico in cui uno dei due lati esplica i suoi effetti direttamente nei confronti dei terzi ed è costituito normalmente dall'acquisto, da parte del fiduciario, di un diritto e l'altro ha efficacia esclusivamente interna tra fiduciante e fiduciario, dato dall'accordo (pactum fiduciae) tra i due soggetti suddetti a che il fiduciario si impegni ad usare il diritto acquisito esclusivamente per uno scopo predeterminato e tenuto di mira tra le parti, esercitandolo solo per il raggiungimento"*.

Dunque, secondo il richiamato orientamento di legittimità, il negozio fiduciario avrebbe una propria e autonoma causa da ravvisarsi nella stessa fiducia e costituirebbe un negozio giuridico a effetti reali secondo lo schema della c.d. fiducia romanistica, caratterizzata da un effetto traslativo della proprietà dal fiduciario al fiduciante.

Differente è invece la c.d. fiducia germanistica, presupposto fondamentale della L. 1966/1939 in vigore nel nostro ordinamento, in cui vi è una “*dissociazione*” tra intestazione formale e proprietà sostanziale, rimanendo quest’ultima in capo al fiduciante, mentre al fiduciario viene conferita la sola legittimazione a esercitare il diritto che gli è stato trasferito fiduciariamente con obbligo di ritrasferirlo al fiduciante o al terzo indicatogli.

### **Società fiduciarie e *pactum fiduciae***

Le società fiduciarie costituiscono lo strumento giuridico attraverso il quale viene attribuita a un soggetto (mandatario) la facoltà di esercitare i diritti che ne scaturiscono (legittimazione formale), in nome proprio ma per conto di un altro soggetto (mandante) cui rimane la titolarità effettiva del bene e dei diritti (proprietà legale).

L’intestazione fiduciaria (*id est*, l’attività di amministrazione dei beni per conto terzi) può essere effettuata a favore di una società operante ai sensi della L. 1966/1939, oppure a favore di un diverso soggetto fiduciario. La L. 1966/1939 ne individua la definizione: “*sono società fiduciarie e di revisione e sono soggette alla presente legge quelle che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l’amministrazione dei beni per conto di terzi, l’organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni*”.

Possono svolgere la suddetta attività solo società autorizzate da e soggette alla vigilanza del Mise. Si tratta comunque di uno strumento di facile utilizzo, revocabile e a costi contenuti, il cui scopo è quello di costituire un patrimonio amministrato in forma anonima e non la separazione dello stesso.

Le attività tipiche sono svolte dalle società fiduciarie in virtù di un contratto (mandato fiduciario) che legittima la stessa ad agire in nome proprio e per conto del proprio mandante/fiduciante sui beni affidati alla società, senza spendita del nome del mandante/fiduciante (mandato senza rappresentanza). Tuttavia, la fiduciaria può operare anche in nome e per conto del fiduciante (mandato con rappresentanza).

Quindi, i beni oggetto di intestazione restano sempre nella proprietà sostanziale del fiduciante, mentre la società fiduciaria ne acquisisce soltanto la legittimazione a disporre nei limiti del *pactum fiduciae* sottostante (schema della fiducia “*germanistica*”).

Per quanto concerne la forma del contratto fiduciario, è stato precisato che<sup>[4]</sup>: “*Il contratto ...*,

*non richiede per la sua validità la forma prescritta per l'atto costitutivo della società. È infatti del tutto arbitrario voler assimilare il patto fiduciario, avente ad oggetto l'intestazione di quote societarie, con un contratto preliminare di società”.*

Ai sensi del Decreto 16 gennaio 1995, il mandato fiduciario deve contenere una serie di indicazioni:

- elencazione dei singoli beni e dei diritti intestati;
- individuazione analitica dei poteri conferiti alla società fiduciaria;
- possibilità del fiduciante di modificare in ogni momento i poteri conferiti e di revocarli, nonché la possibilità di impartire in ogni momento istruzioni per il relativo esercizio, con comunicazione scritta;
- facoltà della società di non accettare le istruzioni o di sospenderne l'esecuzione, con pronta comunicazione al fiduciante, qualora le ritenga contrarie a norma di legge o pregiudizievoli;
- possibilità del fiduciante di revocare in ogni momento l'incarico alla società per tutti o parte dei beni o diritti e il dovere della società di mettere a disposizione del fiduciante i beni di cui lo stesso faccia richiesta. Ai sensi dell'articolo 1727, cod. civ. e del successivo articolo 13, Decreto 16 gennaio 1995, la società fiduciaria ha la facoltà di recedere dal contratto, qualora il fiduciante abbia regolato direttamente operazioni finanziarie a nome della fiduciaria;
- divieto di cedere il contratto per la società fiduciaria;
- indicazione del compenso spettante alla società o dei criteri oggettivi in base ai quali viene determinato in relazione alla natura dell'incarico, nonché degli oneri e delle spese che la società può addebitare al fiduciante;
- esercizio del diritto di voto o di altri diritti inerenti i beni ricevuti in conformità delle direttive del fiduciante;
- individuazione della cadenza (almeno annuale) con la quale la società è tenuta a rendere conto dell'attività del fiduciante;
- responsabilità della fiduciaria che, per quanto riguarda l'adempimento dell'obbligazione, è regolamentata dall'articolo 1218, cod. civ. e, per quanto riguarda l'adempimento del mandato, dall'articolo 1710, cod. civ..

A conferma della natura “*germanistica*” della fiducia nel mandato fiduciario, è stato precisato che<sup>[5]</sup>: “*nel caso in cui il fiduciario sia rappresentato da una società fiduciaria, istituzionalmente esercente l'attività di amministrazione di beni per conto terzi ai sensi del citato articolo 1, L. 1966/1939, debba applicarsi al mandato fiduciario lo schema della fiducia di tipo germanistico [...]. La società fiduciaria per definizione amministra beni non propri, cioè non riveste, anche nei confronti dei terzi, la qualità di proprietaria dei beni amministrati*”.

Inoltre, come confermato dalla risoluzione n. 61/E/2011, l'attività delle società fiduciarie è concepita attualmente in senso più dinamico e i mandati di amministrazione fiduciaria senza intestazione rappresentano un servizio tipico delle società fiduciarie. Questi ultimi possono avere a oggetto:

- a) attività finanziarie depositate presso un intermediario e contraddistinte da una determinata relazione bancaria. All'interno di quest'ultima il fiduciante resta titolare del *dossier* titoli, mentre alla fiduciaria dovrà essere intestato il conto corrente su cui transiteranno tutti i proventi della relazione;
- b) immobili (anche esteri), con riferimento ai quali la società fiduciaria dovrà, periodicamente o su richiesta del fiduciante, rendicontare le movimentazioni finanziarie relative all'amministrazione;
- c) opere d'arte o preziosi in genere, in relazione ai quali la fiduciaria dovrà verificare che l'opera d'arte non sia detenuta in violazione delle norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004; ricevere dal fiduciante una perizia sull'opera d'arte sottoscritta da un esperto; accendere un conto corrente a proprio nome e per conto del fiduciante dove dovranno transitare, in modo esclusivo, gli incassi dei proventi e dei redditi relativi all'opera;
- d) partecipazioni societarie, con riferimento alle quali la fiduciaria dovrà costituire un rapporto di conto corrente fiduciario su cui dovranno transitare proventi o altri flussi finanziari.

### **Tipologie di amministrazione**

Un ulteriore elemento di differenziazione è rappresentato dalla tipologia di amministrazione. In linea generale, è possibile distinguere tra società fiduciarie ad amministrazione "*statica*" e società fiduciarie ad amministrazione "*dinamica*".

Le società fiduciarie ad amministrazione "*statica*" svolgono soltanto l'attività di amministrazione e conservazione del patrimonio del cliente, vincolandosi alle puntuali disposizioni da questo impartite per ogni singola operazione e sono disciplinate dall'articolo 1, L. 1966/1939.

Invece, le società fiduciarie ad amministrazione "*dinamica*" (o di gestione) corrispondono utili di gestione, svolgendo il servizio di collocamento su base individuale di portafogli di investimento mediante intestazione fiduciaria e sono disciplinate dall'articolo 6, L. 1966/1939 (tali società sono equiparabili alle società di investimento mobiliare, c.d. SIM).

In entrambi i casi, comunque, si è in presenza di un'attività svolta nell'interesse altrui e la differenza fondamentale risiede nel fatto che le prime non hanno il potere di disporre liberamente del bene o diritto alle stesse affidato dal fiduciante, mentre il gestore fiduciario acquista la piena disponibilità dei beni e diritti conferiti e può, quindi, alienarli utilizzando il ricavato per procedere a nuovi acquisti nell'interesse del conferente.

**Profili fiscali correlati all'intestazione fiduciaria di beni immobili**

Qualora l'intestazione fiduciaria abbia a oggetto beni immobili, vengono in rilievo i seguenti momenti impositivi:

1. attribuzione formale della titolarità dei beni con cambio di intestazione dal fiduciante alla società fiduciaria;
2. tassazione del reddito fondiario prodotto dall'immobile intestato alla società fiduciaria a livello erariale e locale;
3. tassazione delle plusvalenze eventualmente conseguite con operazioni di realizzo sull'immobile intestato alla società fiduciaria;
4. retrocessione della titolarità formale e ritrasferimento dell'immobile in capo al fiduciante alla conclusione del rapporto fiduciario.

Ai fini delle imposte dirette, l'analisi del regime impositivo non può prescindere da quella che è la caratteristica fondamentale dell'attività di custodia e amministrazione delle società fiduciarie ai sensi della L. 1966/1939. Come detto, non si realizza alcun trasferimento della proprietà dei beni intestati alla società fiduciaria, i quali restano nella proprietà sostanziale del soggetto fiduciante, mentre la società fiduciaria acquisisce soltanto la legittimazione formale a disporre entro i limiti pattuiti.

Secondo i chiarimenti dell'Amministrazione finanziaria<sup>[6]</sup>, quanto sopra precisato esplica i propri effetti anche nei rapporti tributari, i quali incidono direttamente sulla proprietà effettiva e non apparente. In conseguenza di ciò, la società fiduciaria è considerata fiscalmente trasparente nei rapporti intercorrenti tra il socio fiduciante e l'Amministrazione finanziaria.

Dunque, considerato che la proprietà del bene immobile intestato alla fiduciaria rimane in capo all'effettivo proprietario, il relativo reddito fondiario non può che essere imputato al fiduciante, sul quale incombe anche il relativo obbligo di dichiarazione. Parimenti, le eventuali plusvalenze sono a carico del soggetto fiduciante, quale effettivo proprietario e quindi reale percettore della fonte di reddito da esporre nella sua dichiarazione, e nessun obbligo dichiarativo dei redditi imputabili agli (o ricavati dagli) immobili intestati fiduciarmente ricade sulla società fiduciaria.

Sotto il profilo delle imposte indirette, è d'uopo rammentare che l'Amministrazione finanziaria, con le circolari n. 3/E/2008 e n. 28/E/2008, ha ritenuto esistente il presupposto della costituzione di vincoli di destinazione in ogni ipotesi di negozio fiduciario<sup>[7]</sup>. Più precisamente, essa ha distinto i vincoli a effetto non traslativo, assoggettati a imposta di registro in misura fissa, dai vincoli a effetto traslativo, assoggettati all'imposta sulle successioni e donazioni.

Sulla scorta di ciò, essa ha precisato che l'intestazione fiduciaria di stampo "*germanistico*" non realizza un trasferimento della proprietà e sarebbe esclusa da imposizione (è il caso dell'intestazione di quote sociali o di pacchetti azionari), mentre l'intestazione di stampo

“*romanistico*” (è il caso dell’ intestazione di beni immobili) ha effetti traslativi e sarebbe soggetta all’ imposta sulle successioni e donazioni.

Al riguardo, l’ Amministrazione finanziaria ha osservato che l’ intestazione fiduciaria di beni immobili, non potendo dare luogo a una “*dissociazione*” tra intestazione formale e proprietà sostanziale, realizza un effettivo trasferimento di tali beni per il fiduciario configurando un rapporto basato sulla fiducia “*romanistica*”, con la conseguenza che troverebbe applicazione l’ imposta sulle successioni e donazioni.

Tale conclusione ha suscitato un acceso e vivace dibattito in dottrina, la quale ha osservato che la ricostruzione operata dall’ Amministrazione finanziaria è errata laddove ricomprende l’ intestazione fiduciaria di beni immobili nell’ ambito dei vincoli di destinazione, non realizzando tale strumento l’ effetto segregativo tipico di tali fattispecie (ad esempio, *trust*, fondi patrimoniali, etc.)[\[8\]](#). Peraltro, si è detto che tale assunto trova conferma nel fatto che va esclusa la gratuità dell’ atto di trasferimento, anche assunto lo schema della fiducia romanistica, in quanto l’ intestazione fiduciaria di beni immobili è assimilabile a un mandato con precisi obblighi in capo alla società fiduciaria[\[9\]](#).

*Ad adiuvandum*, si rammenta che le circolari amministrative, manifestando il mero parere di un soggetto non terzo rispetto al rapporto tributario, rappresentano dei documenti di prassi che non vincolano in alcun modo il contribuente, per cui l’ assoggettamento all’ imposta sulle successioni e donazioni dell’ intestazione fiduciaria di beni immobili, non è validamente fondata in diritto e deve essere sottoposta al vaglio critico del giudice tributario[\[10\]](#).

Una volta esclusa l’ imponibilità ai fini dell’ imposta sulle successioni e donazioni, considerato il trasferimento da soggetto non rientrante in ambito Iva, all’ intestazione fiduciaria di beni immobili troverà applicazione l’ imposta di registro in misura fissa ai sensi degli articoli 9 e 11, Tariffa, Parte I, D.P.R. 131/1986 (indipendentemente dalla circostanza che il trasferimento sia riconducibile allo schema della fiducia germanistica o romanistica).

La successiva disposizione del bene immobile, da parte della società fiduciaria, è ordinariamente assoggettata a Iva nonché a imposta di registro in misura fissa.

Poi, nel caso in cui si abbia un effetto traslativo della proprietà, trovano applicazione le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, ai sensi degli articoli 10 e 1, Tariffa allegata, D.Lgs. 347/1990. Invece, nel caso in cui non si abbia un effetto traslativo, trova applicazione soltanto l’ imposta ipotecaria in misura fissa, ai sensi dell’ articolo 4, Tariffa allegata al D.Lgs. 347/1990.

Infine, si rileva che anche nel caso di immobile all’ estero detenuto per il tramite di una società fiduciaria è dovuta l’ Iva.



## Conclusioni

Come si è avuto modo di osservare, un elemento cardine del rapporto fiduciario è la riservatezza a esso collegata, ossia il mantenimento della segretezza sulle proprie disponibilità personali.

Tale “*segreto fiduciario*” non è sancito in alcuna disposizione ma è desumibile dalla possibilità che il fiduciario, in forza di un mandato senza rappresentanza conferitogli dal soggetto fiduciante, agisca per conto di quest’ultimo e in nome proprio, così garantendo implicitamente che le operazioni in esecuzione del mandato siano realizzate in segretezza.

Inoltre, come principio generale del nostro ordinamento, la società fiduciaria assume, insieme all’incarico di intestazione, anche un obbligo di riservatezza che la espone a precise responsabilità da inadempimento di carattere civile e penale laddove la stessa riveli indebitamente il nome del soggetto fiduciante.

Tuttavia, è bene precisare che il segreto fiduciario non è opponibile *erga omnes*, poiché esistono delle eccezioni specificamente previste dal nostro ordinamento, in cui sulla società fiduciaria grava l’obbligo di rivelazione circa l’identità del proprio fiduciante.

Prima di tutto, la riservatezza viene meno qualora il fiduciante stesso lo consenta. Poi, sono previste deroghe al principio di riservatezza in favore di soggetti pubblici che possono chiedere e ottenere notizie sui soggetti fiducianti. Ad esempio, nell’ipotesi in cui l’ufficiale giudiziario debba ricercare beni da sottoporre a esecuzione forzata, può rivolgere, previa autorizzazione del giudice, richiesta ai gestori dell’Anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche<sup>[11]</sup>.

In considerazione di quanto sopra rilevato, l’intestazione fiduciaria può essere definita come uno strumento di tutela patrimoniale solo “*indiretta*” poiché, fermo restando i limiti prima indicati, consente di evitare che taluni beni risultino nella disponibilità personale di un determinato soggetto al fine di impedirne l’aggressione da parte di terzi, ovvero, di evitare qualunque tipo di pressione sui titolari dei beni.

<sup>[1]</sup> Consiglio nazionale del Notariato, studio n. 86/2003T – Negozio fiduciario e imposte indirette, 6 maggio 2004.

<sup>[2]</sup> Cassazione n. 14654/2012.

<sup>[3]</sup> Cassazione n. 1261/1969.

<sup>[4]</sup> Cassazione n. 4184/2013.



[5] Cassazione n. 9355/1977.

[6] Parere DRE Lombardia n. 118299/2011, in *Fiducia e trust*, n. 1/200, in *Il Fisco*, n. 15/2002, 6201, con nota critica di R. Dominici, in *Fiducia e trust*, n. 1/2003, in *Il fisco*, n. 2/2003, 384; risoluzione DRE Emilia Romagna, 13 marzo 2003, n. 909-14280, in *Fiducia e trust*, n. 2/2003, in *Il fisco*, n. 30/2003, 13320; interpello DRE n. 163048/2004, in *Fiducia e trust*, n. 1/2005, in *Il fisco*, n. 9/2005, 3433).

[7] Circolari n. 3/E/2008 e n. 28/E/2008.

[8] A. Moja, *“Il Trust nel diritto civile e tributario”*, Rimini, 2007, 160: *“Un bene trasferito ad una società fiduciaria entrerebbe nel patrimonio della fiduciaria e farebbe quindi anche parte del fondo aggredibile dai creditori della stessa”*; L. De Angelis, voce *Fiduciaria (società)*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, 99: *“deve ritenersi che i beni fiduciati non possano mai considerarsi come un patrimonio separato, autonomo, non appartenente né al fiduciante né al fiduciario”*.

[9] S. Loconte, *“Strumenti di pianificazione e protezione patrimoniale”*, Milano, 2022.

[10] S. Loconte, V. De Bonis, *“Circolare n. 28/E del 27 marzo 2008. Profili impositivi dell'intestazione fiduciaria di immobili”*, in *Il fisco*, n. 21/2008, 1-3802.

[11] Invece, secondo Assofiduciaria, la società fiduciaria è tenuta a opporre il segreto fiduciario alla richiesta dell'ufficiale giudiziario di informazioni riguardanti la titolarità dei beni intestati fiduciariamente.

**Si segnala che l'articolo è tratto da [“Consulenza immobiliare”](#).**



**CASI OPERATIVI**

---

## ***Mancato versamento Iva e nuovo regime sanzionatorio***

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

 **FiscoPratico**

La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI**  
per lo **Studio del Commercialista**

scopri di più >

Una ditta individuale nel periodo di imposta 2023 non ha effettuato versamenti Iva per un importo complessivo di 280.000 euro.

Per non incorrere nelle disposizioni penali di cui all'articolo 10-ter, D.Lgs. 74/2000 è sufficiente effettuare un versamento Iva di 35.000 euro entro il 31 dicembre 2025 (nuova normativa)?

Oppure deve procedere a tale versamento entro il 27 dicembre 2024?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



**FiscoPratico**

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

## ***Le operazioni straordinarie relative alle società esercenti attività professionali***

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

### **Riforma del reddito di lavoro autonomo e novità Legge di Bilancio**

Scopri di più

L'[articolo 5, comma 1, lett. d\), D.Lgs. 192/2024](#), ha introdotto il **nuovo articolo 177-bis, Tuir**, rubricato **“Operazioni straordinarie e attività professionali”**, con il fine di regolare specificatamente la **disciplina delle operazioni straordinarie e delle trasformazioni concernenti le società costituite per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico**.

Il comma 1, del nuovo articolo, stabilisce che i **conferimenti di attività materiali e immateriali**, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, **nonché di passività**, purché riferibili all'attività artistica o professionale, in una società per l'esercizio di attività professionali regolamentate dal sistema ordinistico, **non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze**.

In particolare, come indicato al comma 1, dell'[articolo 177-bis, Tuir](#), i **soggetti coinvolti, conferente e conferitario, devono rispettivamente:**

- **assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, la somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti di attività e passività conferite;**
- **subentrare nella posizione del conferente in ordine a quanto ricevuto.**

La disposizione stabilisce, inoltre, all'interno del comma 3, che **i criteri** indicati nel comma 1 **si applicano anche qualora**, a seguito della cessazione, **entro 5 anni dall'apertura della successione**, dell'esercizio in forma associata di arti e professioni da parte degli eredi, **la predetta attività resti svolta da uno solo di essi**.

Infine, al comma 4, è evidenziato che, al fine di **evitare salti o duplicazioni di imposizione**, nel caso di passaggio, per effetto delle disposizioni indicate in precedenza, da un **periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito di lavoro autonomo**, ex [articolo 54, Tuir](#), a un periodo di imposta **soggetto alla determinazione del reddito di impresa**, ex [articoli 56 e 83, Tuir](#), i **componenti positivi e negativi che hanno già concorso alla formazione del reddito**, in base alle regole di determinazione del **reddito di lavoro autonomo**, **non assumono rilevanza**

**nella determinazione del reddito d'impresa dei periodi di imposta successivi.**

La disposizione, inoltre, chiarisce che **i corrispondenti criteri si applicano anche nell'ipotesi inversa**, ossia di passaggio da un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito d'impresa a un periodo d'imposta soggetto alla determinazione del reddito di lavoro autonomo.

In quanto compatibile, l'[articolo 170, commi 3 e 4, Tuir](#), risulta applicabile anche nelle ipotesi di **fusioni e scissioni**.

A seguito dell'introduzione dell'[articolo 177-bis, Tuir](#), il comma 2, dell'[articolo 5, D.Lgs. 192/2014](#), ha apportato delle **modifiche di coordinamento all'interno dell'articolo 2, comma 3, D.P.R. 633/1972**.

Nello specifico:

- la lettera a) modifica la lettera b), aggiungendo *“ovvero un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l'esercizio dell'attività artistica o professionale”*;
- la lettera b) modifica la lettera f), aggiungendo, in merito agli enti, le parole *“, inclusi quelli costituiti per l'esercizio dell'attività artistica o professionale”*.

Inoltre, il comma 3, dell'[articolo 5, D.Lgs. 192/2014](#), ha apportato delle **modifiche di coordinamento all'interno dell'articolo 4, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986**.

In dettaglio, si stabilisce che, **tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, pari a 200,00 euro, rientrano anche le operazioni straordinarie di cui all'articolo 177-bis, Tuir**.

Nello specifico:

- la lettera a) modifica l'alinea, aggiungendo, dopo le parole *“attività commerciali”*, le parole *“, artistiche o professionali”*;
- la lettera b) modifica il n. 2 della lettera a), aggiungendo, dopo le parole *“attività commerciali”*, *“, artistiche o professionali”*;
- sempre la lettera b) modifica il n. 3 della lettera a), aggiungendo le parole *“; operazioni straordinarie di cui all'articolo 177-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”*;
- la lettera c) modifica la lettera b), aggiungendo le parole *“; operazioni straordinarie di cui all'articolo 177-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”*;
- la lettera d) sostituisce la lettera e) indicando *“regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda o di un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività,*



*organizzato per l'esercizio dell'attività artistica o professionale, tra eredi che continuano in forma societaria o associata l'esercizio dell'impresa, arte o professione”.*

## ***Tax Control Framework: requisiti dei professionisti abilitati alla certificazione***

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

### **Regime di adempimento collaborativo e tax control framework**

Strumenti pratici per la gestione del rischio e la governance fiscale

Scopri di più

L'adozione di un **sistema di rilevazione, gestione e controllo del rischio fiscale** (c.d. **Tax Control Framework**) permette l'adesione al **regime di adempimento collaborativo**, istituito introdotto dal **D.Lgs. 128/2015** e, recentemente, modificato dal **D.Lgs. 221/2023**. Quest'ultima riforma può considerarsi ormai **operativa** attesa l'emanazione sia del **decreto attuativo n. 212 del 12.11.2024**, in vigore dal prossimo 18.1.2025, sia del **provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 17.12.2024**, che ha approvato il nuovo "**Modello di adesione al regime di adempimento collaborativo**".

In particolare, è interessante analizzare il citato **D.M. 12.11.2024, n. 212**, Regolamento recante la disciplina dei **requisiti, compiti e adempimenti** connessi all'**attività di certificazione** del sistema di gestione e controllo del rischio fiscale, in quanto rappresenta una **novità assoluta** in materia di **adempimento collaborativo** e offre **nuove opportunità** per i professionisti abilitati, anche se a fronte di una **formazione ad hoc** e di "**pesanti**" responsabilità.

Prima di tutto, occorre evidenziare che la suddetta attività di **certificazione** è riservata agli **avvocati** ed ai **commercialisti**, secondo il regolamento di cui dovranno dotarsi rispettivamente il Consiglio nazionale forense e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Possono chiedere l'iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati i professionisti che risultino **iscritti all'albo professionale di appartenenza da più di cinque anni** e che siano in possesso dei **requisiti di onorabilità e professionalità**. Ciò significa che i professionisti:

1. **non** devono aver subito **condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta** per i reati indicati nell'[articolo 94, comma 1, D.Lgs. 36/2023](#), per i reati di cui al libro II, titolo VII, capo III, e di cui all'[articolo 640, comma 1, c.p.](#);
2. **non** devono integrare le **cause di esclusione** di cui all'[articolo 94, comma 2, D.Lgs. 36/2023](#);
3. **non** devono trovarsi nelle condizioni previste dall'[articolo 2382, cod. civ.](#)

Inoltre, i professionisti devono essere in possesso di **competenze e capacità professionali** in

materia di:

1. **sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi;**
2. **principi contabili applicati dal soggetto incaricante nei periodi oggetto della certificazione;**
3. **diritto tributario.**

Il possesso dei requisiti di professionalità è **attestato dall'Ordine professionale** di appartenenza del singolo professionista. Il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle entrate e i Consigli nazionali degli ordini professionali interessati individuano le **modalità** e i **percorsi formativi** per il rilascio dell'attestazione dei requisiti di professionalità.

Nel definire il contenuto della **domanda di iscrizione** al citato elenco, è stabilito che i professionisti rendano le **dichiarazioni** di cui agli [articoli 46](#) e [47, D.P.R. 445/2000](#) circa:

- la **pendenza di procedimenti** per i reati sopra indicati di cui **hanno formale conoscenza**;
- ovvero la sussistenza di **atti impositivi** a loro carico, anche non definitivi, emessi dall'Amministrazione finanziaria nel triennio precedente, per maggiori imposte **complessivamente superiori a euro 50.000.**

Inoltre, i Consigli nazionali di appartenenza, qualora dovessero realizzare le fattispecie suindicate, con provvedimento motivato, possono esprimere **diniego all'iscrizione** nell'elenco dei certificatori o ammetterla con prescrizioni. Qualora, invece, le fattispecie descritte emergano **successivamente all'iscrizione**, i medesimi Consigli procedono al **riesame dell'iscrizione** nell'elenco.

Il regolamento dispone, altresì, che è **infedele** la certificazione resa **in assenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità**, nonché in tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza tra i **dati contenuti nella certificazione medesima** e quelli **esibiti dal contribuente**, ovvero quando il certificatore **attesti falsamente** di aver eseguito i **compiti** e gli **adempimenti** previsti dal regolamento. In tale ipotesi, il Consiglio nazionale di appartenenza deve procedere immediatamente alla **sospensione dell'iscrizione** del professionista nell'elenco, garantendogli il diritto a essere ascoltato e a produrre documenti e memorie a propria difesa. L'eventuale **provvedimento di cancellazione o di sospensione temporanea** deve essere comunicato tempestivamente dal Consiglio nazionale al Consiglio dell'ordine di appartenenza per l'avvio del **procedimento disciplinare**.

Infine, il professionista abilitato e incaricato del rilascio della certificazione deve essere **indipendente dal soggetto che ha conferito l'incarico e non deve essere in alcun modo coinvolto** nel suo **processo decisionale**. Ciò significa che questi deve adottare tutte le **misure ragionevoli** per garantire che la propria indipendenza non risulti influenzata da alcun **conflitto di interessi**, anche soltanto potenziale, o da **relazioni d'affari o di altro genere**, dirette o indirette. Ad esempio, il certificatore **non può accettare l'incarico**, laddove in relazione al soggetto che ha conferito l'incarico, alle società da questo controllate, alle società che lo





controllano o a quelle sottoposte a comune controllo:

- rivesta **cariche sociali** negli organi di amministrazione e controllo;
- sia **coniuge, parente o affine entro il quarto grado** degli amministratori o dei sindaci;
- detenga **strumenti finanziari** emessi, garantiti o altrimenti oggetto di sostegno;
- abbia già svolto il **medesimo incarico per tre volte consecutive**, salvo che siano decorsi sei anni dalla sottoscrizione dell'ultima certificazione.

## Ancora novità per gli investimenti in start up e pmi innovative

di Luigi Scappini

Seminario di specializzazione

### Novità delle start up e pmi innovative

Scopri di più

Il Legislatore, a distanza di poco tempo dalla L. 162/2024, è intervenuto nuovamente sulla disciplina relativa alle c.d. **start up innovative**, **pmi innovative** e **incubatori certificati**, con la **L. 193/2024** (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17.12.2024.

Per quanto riguarda le c.d. **start up innovative**, modificando il **comma 2**, dell'[articolo 25, D.L. 179/2012](#), viene introdotto un **nuovo requisito** consistente nell'essere una **microimpresa o una pmi**, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE (lettera a-bis) e nel non svolgere **attività prevalente di agenzia e di consulenza**.

Sempre l'[articolo 25, D.L. 179/2012](#), è implementato con il **comma 2-bis**, con cui viene **esteso a 5 anni** complessivi il tempo di **permanenza** nella **sezione speciale** del Registro Imprese, a **condizione** che, **alternativamente**, uno dei seguenti requisiti:

1. a) incremento al **25%** della percentuale delle **spese di ricerca e sviluppo**, come definite al comma 2, lettera h), n. 1);
2. b) **stipulazione** di almeno un **contratto di sperimentazione** con una P.A., ai sensi dell'[articolo 158, comma 2, lettera b\), D.Lgs. 36/2023](#);
3. c) **registrazione** di un **incremento** dei **ricavi** derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del Conto economico, di cui all'[articolo 2425, cod. civ.](#), o dell'occupazione, **superiore al 50%** dal secondo al terzo anno;
4. d) **costituzione** di una **riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro**, attraverso l'ottenimento di un finanziamento convertendo o un **aumento di capitale a sovrapprezzo** che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un *business angel*, ovvero attraverso un *equity crowdfunding* **svolto tramite piattaforma autorizzata**, e incremento al **20% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo**, come definite dal comma 2, lettera h), n. 1);
5. e) **ottenimento** di almeno un **brevetto**.

Per quanto concerne gli aspetti legati alle forme di **incentivazione** all'investimento in tali forme societarie, l'[articolo 31, L. 193/2024](#), interviene, ad esempio, sugli **incentivi in regime de minimis**, alternativi a quelli "ordinari", prevedendo che la **detrazione** compete **a condizione** che l'investimento **non produca una partecipazione qualificata superiore al 25% del capitale sociale** o dei diritti di governance. Il diritto alla detrazione non sussiste se il contribuente è anche **fornitore di servizi alla start up**, direttamente, ovvero anche attraverso una società controllata o collegata, per un **fatturato superiore al 25% dell'investimento** portato a beneficio. Per effetto del **nuovo comma 1-bis**, introdotto nell'[articolo 29-bis, D.L. 179/2012](#), la detrazione a decorrere dall'1.1.2025, viene **incrementata al 65%**, rispetto alla precedente misura individuata nel 50%. L'investimento massimo detraibile **non può eccedere**, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di **100.000 euro** e deve essere **mantenuto per almeno 3 anni**; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento, prima del decorso di tale termine, comporta la **decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto**, unitamente agli **interessi legali**, salvi i casi indipendenti dalla volontà del contribuente. La detrazione matura, in caso di investimenti in convertendo, a decorrere dalla **data della disposizione di bonifico alla start up della somma investita** con causale "*versamento in conto aumento di capitale*", a condizione che la somma sia **iscritta a riserva patrimoniale**.

Il successivo [articolo 32, L. 193/2024](#), interviene sugli incentivi previsti per gli **incubatori** e agli **acceleratori** certificati, stabilendo che, con decorrenza dal periodo d'imposta 2025, è concesso un **contributo**, sotto forma di **credito d'imposta**, pari all'**8%** della somma investita nel **capitale sociale di una o più start up innovative** direttamente, ovvero per il tramite di Oicr o di altre società che investano prevalentemente in start up innovative, nel **limite di spesa di 1.800.000 euro**.

Ai fini del **calcolo** del credito spettante, l'investimento **non può eccedere**, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di **500.000 euro** e deve essere mantenuto **per almeno 3 anni**. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima dei 3 anni comporta la **decadenza dal beneficio e il recupero dello stesso**, maggiorato degli interessi legali. I contributi sono concessi **nei limiti previsti dal Regolamento n. 2023/2831** relativo all'applicazione degli aiuti *de minimis*.

Con un prossimo **Decreto Mimit**, di concerto con il Mef, verranno definiti **criteri** e **modalità** di applicazione e di fruizione del credito d'imposta nonché la definizione delle modalità di verifica, controllo ed **eventuale recupero dei benefici non spettanti**.

**OPERAZIONI STRAORDINARIE**

## ***Il conferimento a realizzo controllato apre “timidamente” ai familiari***

di **Ennio Vial**

Seminario di specializzazione

### **Conferimento di partecipazioni dopo la riforma**

Scopri di più

La riforma fiscale – attuata dal D.Lgs. 192/2024 (Decreto Ires/Irpef) entrato in vigore lo scorso 31.12.2024 – ha esteso i **conferimenti in regime di realizzo controllato** di partecipazioni qualificate anche **ai familiari del conferente**, sull’ovvio presupposto che quest’ultimo sia una persona fisica.

La norma, infatti, nel confermare in linea col passato, il requisito per cui “*le partecipazioni sono conferite in una società, esistente o di nuova costituzione, partecipata unicamente dal conferente*”, ammette, tuttavia, che la società conferitaria esistente o di nuova costituzione **sia partecipata dal conferente persona fisica e dai suoi familiari**, di cui all’[articolo 5, comma 5, Tuir](#).

La norma presenta **diversi profili di criticità** che proponiamo di seguito non in ordine di importanza.

Una prima questione attiene al fatto che, poiché la norma prevede che il conferente sia una persona fisica, si potrebbe, in prima battuta, sostenere che **la stessa può detenere le partecipazioni** anche nella sfera di impresa commerciale individuale e **non solo nella sfera privata**.

Si tratta, tuttavia, di una questione che può essere facilmente risolta. Ove, dovessimo ritenere che è ancora “vigente” il **principio statuito dall’Agenzia delle entrate**, ad esempio nella risposta ad interpello n. 552/2021 secondo cui, sussistendone le condizioni, l’[articolo 175](#) prevarrebbe sull’[articolo 177](#), l’applicazione del comma 2 bis in esame non potrebbe **mai intervenire**, atteso che una **partecipazione qualificata** rappresenta di sicuro una partecipazione di collegamento ex [articolo 175, comma 1, Tuir](#).

Ove, diversamente, volessimo ritenere il principio, che peraltro non trova alcun riscontro sul dato normativo, superato, si potrebbe affermare che **il contribuente applicherebbe ancora l’articolo 175, comma 1, Tuir**, non per obbligo di rispetto di una priorità, quanto **per sua scelta**.

Ci si potrebbe, tuttavia, a questo punto chiedere se la **nuova apertura ai familiari** sia tale da

consentire che il requisito della qualificazione della partecipazione **possa essere valutato** non in relazione al singolo familiare, bensì **congiuntamente tra i vari familiari**. Ad esempio, nel caso in cui vi siano **4 fratelli** che detengono una partecipazione in **piena proprietà del 10% ciascuno**, ci si chiede se questi possano creare con regime di realizzo controllato la loro **personal holding** [*rectius*: holding familiare] detenuta **al 25% da ciascuno di essi**, socia poi **del 40% della società le cui quattro quote da 10% sono state conferite**.

**La risposta positiva**, pur non essendo palesemente in contrasto con la lettera della norma, **non trova**, invero, neppure **un sostegno in essa**. Ciò per vari ordini di ragioni:

- nella lett. a), dove si individua il requisito della qualificazione delle partecipazioni, è stato **espunto** l'avverbio **complessivamente**;
- la stessa lett. b), che apre ai familiari, non prevede espressamente che gli stessi familiari possano essere **congiuntamente conferenti della quota**, ma si limita a prevedere che **gli stessi possono essere soci della società conferitaria**.

Ad avviso di chi scrive, la norma legittima senz'altro il **conferimento di una partecipazione qualificata** operata da un unico conferente in una società **dove sono presenti altri familiari**. Tuttavia, letteralmente, **non garantisce né la possibilità che la soglia di qualificazione sia valutata** non in relazione al singolo conferente, bensì **congiuntamente con i singoli familiari** né, a ben vedere, che due familiari possano **conferire ciascuno una partecipazione qualificata** come, ad esempio, il 21%, in modo da divenire **soci al 50% di una holding di famiglia che detiene il 42%**.

Invero, un'apertura si riscontra nella **relazione illustrativa al D.Lgs. 192/2024** ove si legge che *"nel caso di conferente persona fisica, è stato eliminato il requisito oggi esistente per l'applicazione del comma 2-bis dell'articolo 177 consistente nella unipersonalità della società conferitaria, prevedendo che, nel caso la conferitaria sia partecipata, oltre che dal conferente, da altri soggetti, l'applicabilità del regime di realizzo controllato è subordinata alla circostanza che questi siano familiari del conferente ai sensi dell'articolo 5, comma 5, TUIR. In tale caso resta comunque fermo che, ai fini dell'applicazione del regime di realizzo controllato previsto dal comma 2-bis, i singoli conferimenti devono avere a oggetto partecipazioni pari o superiori alle soglie di qualificazione, non potendosi applicare tale regime quando le singole partecipazioni conferite dalle persone fisiche sono inferiori alle soglie di qualificazione e queste ultime sono superate solo computando congiuntamente le partecipazioni conferite."*

La **relazione illustrativa**, pur negando la possibilità di sommare le partecipazioni dei familiari per raggiungere la quota di qualificazione, **ammette il regime del realizzo controllato**, nel caso vi siano **più familiari conferenti** a condizione, tuttavia, che le **partecipazioni singolarmente possedute siano qualificate**. Questa impostazione discende da **criteri di ragionevolezza**, atteso che una norma diversamente interpretata avrebbe potuto essere **facilmente elusa con due conferimenti successivi** nel tempo da parte dei due familiari.

Il quadro che ne esce, pertanto, può essere **sintetizzato nei seguenti esempi**, dove la quota di

partecipazione deve essere intesa sia come quota di partecipazione al capitale/patrimonio sia come quota di partecipazione agli utili.

#### Esempio n. 1

Marito e moglie detengono ciascuno una **partecipazione del 25% nella società Alfa** che intendono **conferire in una holding comune**, detenuta al 50% da ciascuno. Alla luce dei chiarimenti contenuti nella relazione illustrativa, entrambi i conferenti potranno beneficiare del **regime di realizzo controllato**.

#### Esempio n. 2

Si riprenda l'esempio precedente con la differenza che i **due conferenti non sono coniugi**, ma meramente conviventi. In questo caso, **non essendo soddisfatto il requisito dei familiari il regime di realizzo controllato non sarà possibile**.

#### Esempio n. 3

Quattro fratelli detengono ciascuno il **10% della società Alfa** ed intendono conferirla in una holding comune nella quale **ciascuno deterrà il 25%**. Il regime del realizzo controllato **non pare ammissibile**, in quanto non è possibile valutare la soglia della qualificazione della partecipazione (40%) sommando le varie partecipazioni conferite (10%\*4).

#### Esempio n. 4

Due fratelli detengono ciascuno una **partecipazione del 21% e del 19% della società Alfa**. Gli stessi intendono conferire dette partecipazioni in una **holding comune** che risulterà detenuta **rispettivamente al 52,5% e al 47,5%**.

Il fratello che detiene il 21% potrà conferire con il regime di realizzo controllato, mentre il **fratello che detiene il 19% dovrà operare un conferimento ex [articolo 9, Tuir](#)**.

#### Esempio n. 5

Due fratelli detengono rispettivamente una **quota del 20% e del 30% nella società Alfa** ed intendono conferire dette partecipazioni in una **holding comune detenuta rispettivamente al 40% e al 60%**. Si ipotizzi che la partecipazione del **20% sia detenuta nella sfera di impresa** individuale commerciale, mentre la partecipazione del **30% sia detenuta nella sfera privata**.

**Il conferimento della quota del 30% può beneficiare sicuramente del comma 2 bis**, in quanto si tratta di una partecipazione che, singolarmente considerata, risulta qualificata e, a prescindere dalla **sorte del residuo 20%**, beneficia del realizzo controllato, in quanto trattasi di **conferimento operato in una società dove risulta socio un fratello**.

**Il conferimento del 20% non soddisfa i requisiti dell'[articolo 177, comma 2 bis, Tuir](#)**, in quanto non si tratta di una **partecipazione qualificata**. Tuttavia, la stessa potrà, o ragionevolmente dovrà, rientrare nel **regime di realizzo controllato**, di cui all'[articolo 175, Tuir](#).

La coesistenza tra i **diversi regimi di conferimento** in sede di creazione della medesima holding ha trovato riscontro con la [risposta ad interpello n. 216/2024](#).